

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'associazione denominata “CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE GRUPPO REALE MUTUA ETS”, in forma abbreviata “C.R.A.L. GRUPPO REALE MUTUA ETS”, senza vincoli di rappresentazione grafica (più oltre l’“Associazione”).

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo “ETS” solo dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (di seguito anche “RUNTS”).

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato, salvo diversa deliberazione ai sensi del presente Statuto.

Art. 4 - Scopi e attività

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore (i) dei lavoratori dipendenti delle società del Gruppo Reale Mutua (per tale intendendosi la “Società Reale Mutua di

Assicurazioni” e tutte le società controllate dalla o collegate alla stessa ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) aventi sede in Torino, ivi compresi i lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro come meglio individuati al successivo articolo 7, (ii) dei lavoratori dipendenti delle società del Gruppo Reale Mutua aventi sede in un Comune diverso da Torino ma distaccati a Torino e (iii) dei familiari dei lavoratori dipendenti di cui ai romanini (i) e (ii), come meglio definiti al successivo articolo 7.

In particolare, l’Associazione si propone di contribuire alla piena realizzazione del diritto allo svago dei Soci e ad una sempre più ampia e autonoma gestione del tempo libero ai fini di una progressiva crescita culturale, civile ed economica, nonché di realizzare tutte le iniziative che, attraverso una utilizzazione pienamente partecipata del tempo di non lavoro, promuovono una larga estensione delle attività culturali e ricreative per una migliore formazione sociale e civile dei Soci e perciò in diretto contatto con il più generale movimento per una diversa qualità della vita.

Per la realizzazione degli scopi di cui al comma che precede, l’Associazione si propone di svolgere, ai sensi dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività di interesse generale:

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo**, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i), del Codice del Terzo Settore;
- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso**, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera k), del Codice del Terzo Settore;
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni**

o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore.

Più nel dettaglio, l'Associazione si propone di:

- promuovere tra i Soci le attività assistenziali, culturali, educative, ricreative e turistiche proprie dei CRAL aziendali;
- concludere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- organizzare corsi, stage, incontri, ritrovi, serate musicali, feste, gite, viaggi, soggiorni e vacanze;
- pubblicare periodici, notiziari e circolari riguardanti le attività associative;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione tra i Soci;
- svolgere azioni pubblicitarie e di sponsorship;
- gestire progetti didattici con le scuole di ogni ordine e grado;
- gestire centri estivi;
- promuovere lo scambio con CRAL, enti, società e associazioni con finalità analoghe in Italia e all'estero, organizzando incontri di approfondimento, eventi dimostrativi, corsi meeting, team building e convegni;
- aprire e gestire un sito internet, nonché utilizzare social media per divulgare e promuovere l'attività associativa e fornire adeguate informazioni circa l'attività svolta.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse che l'Associazione

potrà svolgere e ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio minimo di legge;
- da eventuali beni mobili o immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone, Enti pubblici o privati verseranno all'Associazione per incrementare o favorirne l'attività;
- da contributi eventualmente erogati dallo Stato, dall'Unione Europea o da organismi internazionali;
- dalle quote versate dai Soci;
- da ogni altra entrata o provento conseguita dall'Associazione per effetto delle sue attività;
- dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Divieto di distribuzione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - Soci

Sono Soci dell'Associazione coloro che vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta di ammissione.

I Soci dell'Associazione si dividono in tre categorie:

1) **Soci Ordinari**, per tali intendendosi i lavoratori dipendenti delle società del Gruppo Reale Mutua aventi sede in Torino e/o i lavoratori delle società del Gruppo Reale Mutua aventi sede in un Comune diverso da Torino ma distaccati a Torino, il cui rapporto di lavoro è regolato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

2) **Soci Seniores**, per tali intendendosi i lavoratori dipendenti delle società del Gruppo Reale Mutua aventi sede in Torino, che abbiano cessato il rapporto di lavoro:

(a) con diritto al percepimento di pensione INPS e con almeno cinque anni consecutivi di iscrizione all'Associazione, oppure

(b) a causa di malattia o di infortunio, purché non abbiano contratto un nuovo rapporto di

lavoro dipendente con terzi;

3) **Soci Familiari**, per tali intendendosi:

- a) il coniuge e i figli a carico e/o conviventi dei Soci Ordinari e dei Soci Seniores, risultanti dal certificato di stato di famiglia dei medesimi ovvero, nel caso di famiglia di fatto, il convivente more uxorio e i suoi eventuali figli conviventi o in affidamento congiunto;
- b) i coniugi superstiti dei Soci Ordinari e dei Soci Seniores che godono di pensione di reversibilità erogata dall'INPS o dall'INAIL ("Coniugi Superstiti");
- c) i figli a carico e/o conviventi e/o in affidamento dei Coniugi Superstiti, risultanti dal certificato di stato di famiglia dei medesimi.

Art. 8 - Ammissione dei Soci - Quote associative - Cessazione

L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

L'assunzione della qualità di Socio consegue all'accoglimento della domanda scritta di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti dell'Associazione e la normativa di riferimento.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda di ammissione è il Consiglio Direttivo, a cui detta domanda va indirizzata. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione o il rigetto della domanda di ammissione agli interessati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale di cui infra.

Il soggetto che ha presentato la domanda di ammissione assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale; detta quota, costituendo contributo associativo, non è trasmissibile né rimborsabile.

La misura e le modalità di pagamento di detta quota sono determinate dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà dei Soci effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per morte o, nel caso in cui il Socio sia un ente giuridico, per estinzione e per decadenza.

Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Socio a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Socio anteriormente al momento

di efficacia del recesso. In particolare, il Socio che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

L'esclusione di un Socio viene deliberata dalla Commissione Disciplinare di cui al successivo articolo 20, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione.

L'esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- per altri gravi motivi.

La delibera di esclusione determina la cessazione delle qualità di Socio dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

Il Socio del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento della quota associativa dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

Il Socio non in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade trascorsi 60 giorni dalla richiesta scritta di pagamento avanzata dal Consiglio Direttivo.

Con apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea sono disciplinate le ulteriori eventuali ipotesi di cessazione o di decadenza dei Soci.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno, in nome e/o in rappresentanza

e/o per nomina dell'Associazione. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il Socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci prestano la propria attività nell'Associazione, anche ricoprendone le cariche, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. In particolare, la carica di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere non comporta alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese, a condizione che le stesse siano debitamente documentate.

Art. 9 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri di partecipare alla vita dell'Associazione e alle sue attività.

I Soci hanno diritto:

- . di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- . di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- . di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni assembleari;
- . di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti:

- . all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, ove esistenti, e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- . a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- . al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 10 - Organi e cariche associative

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato;
- la Commissione Disciplinare;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

Art. 11 - Convocazione Assemblea - Maggioranze - Voto

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo, e per esso dal Presidente o dal Vice Presidente, anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia, con avviso scritto comunicato ai Soci, anche a mezzo posta elettronica, ovvero pubblicato sul sito internet dell'Associazione ed affisso nella sede, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare, oltre agli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea in seconda convocazione non si può tenere nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, ove richiesto dalla legge o ove ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone, se del caso, il compenso;
- nomina la Commissione Disciplinare di cui al successivo articolo 20;
- approva e, se del caso, modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge, dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo;
- può provvedere alla nomina di un Presidente Onorario nonché di altre cariche onorarie.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può conferire delega per iscritto ad altro Socio; ricorrendone i presupposti di legge, ciascun delegato non può ricevere più di cinque deleghe.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione occorrono la presenza di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

La partecipazione alle Assemblee può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi

di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice del Terzo Settore.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale, trascritto su apposito libro, sottoscritto dal presidente della riunione nonché dal segretario all'uopo nominato ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio nominato dal presidente, nel rispetto delle norme di legge.

Le deliberazioni delle Assemblee ed i bilanci d'esercizio annuali sono conservati a cura del Consiglio Direttivo a disposizione dei Soci.

Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona nominata dai presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da nove membri, nominati dall'Assemblea.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Socio. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

La procedura di elezione dei Consiglieri, anche per liste, e le norme relative all'espressione del voto da parte dei Soci sono stabilite da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea, che può anche prevedere la nomina di un Comitato Elettorale, disciplinandone la composizione e le funzioni.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Gli stessi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica e

possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.

In caso di cessazione di Consiglieri per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvede a nominare i sostituti, eventualmente scegliendoli tra coloro che sono risultati non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante.

Art. 14 - Riunioni Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede associativa od altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, di loro iniziativa o su richiesta di due o più dei suoi componenti, da farsi, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal Consigliere designato dai presenti.

Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 15 - Validità - Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Ricorrendone i presupposti di legge, per deliberare le modifiche del presente Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale, trascritto su apposito libro, sottoscritto dal presidente della riunione nonché dal segretario all'uopo nominato.

Art. 16 - Poteri Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per

l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, nessuno escluso od eccettuato, tranne quanto riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- redige il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove necessario per legge;
- nomina fra i propri membri il Presidente e, ove lo ritenga, il Vice Presidente;
- può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno o più dei suoi componenti;
- delibera sulle domande di ammissione di Soci;
- propone alla Commissione Disciplinare di cui all'articolo 20 l'esclusione di Soci;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale e le relative modalità di pagamento;
- delibera, ricorrendone i presupposti di legge, sulle modifiche del presente Statuto.

Art. 17 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato, fra i propri membri, dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga, può nominare fra i propri membri anche il Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo;
- presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono

deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e cura i rapporti con gli enti pubblici e privati.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 18 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo la nomina del Revisore legale dei conti di cui al successivo articolo 19. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Revisione legale dei conti

L'Assemblea, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Commissione Disciplinare

L'Assemblea nomina una Commissione Disciplinare, composta da cinque Soci con elevata esperienza di vita associativa e provate capacità, compreso il Presidente dell'Associazione, che ne è di diritto il presidente.

In particolare, la Commissione Disciplinare:

- garantisce il pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione, deliberando su questioni interpretative che riguardino le norme stesse;
- decide su istanze, reclami o controversie di qualsiasi natura, insorti tra e con i Soci;
- si pronuncia sull'esclusione dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 8.

L'Assemblea con il regolamento interno di cui al precedente articolo 8 disciplina le modalità di interpello della Commissione da parte dei Soci e il funzionamento della stessa.

Articolo 21 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Ciascun Socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia a spese del Socio.

Art. 22 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, redatto nelle forme di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

Se sono state svolte attività diverse, il Consiglio Direttivo ne documenta, nel bilancio di

esercizio, il carattere secondario e strumentale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea, entro la medesima data, approva il bilancio sociale redatto nelle forme di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Sono fatti salvi eventuali diversi termini prescritti dalla legge.

Art. 23 - Scioglimento

L'Assemblea, con la maggioranza di cui al precedente articolo 11, delibera lo scioglimento dell'Associazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, con la stessa maggioranza di cui al comma che precede, nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, approvato come sopra previsto, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Marcello BUGARI

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto avv. Francesco PENE VIDARI, notaio in Torino certifico che il presente documento informatico, composto di diciannove pagine, è copia conforme dell'allegato "C" all'atto a mio rogito del 30 dicembre 2025, repertorio n. 89.765/20.595, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il giorno 7 gennaio 2026 al n. 269 Serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Torino, il giorno 8 gennaio 2026